## **RELAZIONE TECNICA**

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

### Articolo 1

Vengono introdotte le principali definizioni dei termini e degli acronimi utilizzati nel presente decreto.

Con specifico riferimento alle modificazioni intervenute in corso di conversione, si evidenzia che si tratta di interventi di carattere redazionale per la qualità del testo legislativo.

# Articoli da 2 a 4

Con le disposizioni di cui agli articoli da 2 a 4 viene definito il sistema di responsabilità e indirizzo sulle politiche nazionali di cybersicurezza. Nello specifico, vengono definite, nell'ambito definito dal presente decreto, le competenze del Presidente del Consiglio dei ministri, dell'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica di cui all'articolo 3 della legge n. 124 del 2007, ove istituita ai sensi della predetta legge, e del Comitato interministeriale per la cybersicurezza (CIC), istituito con il presente decreto.

Si tratta di disposizioni ordinamentali, che non introducono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con specifico riferimento, poi, alle modificazioni intervenute in corso di conversione, si evidenzia che si tratta, anche in questo caso, di interventi di carattere ordinamentale e organizzatorio che non introducono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

# Articoli da 5 a 7

Con le disposizioni recate dagli articoli da 5 a 7 vengono disciplinate l'istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, i criteri e le modalità per l'adozione del regolamento di organizzazione e le funzioni attribuite all'Agenzia stessa.

Con riferimento alle funzioni assegnate all'Agenzia, occorre evidenziare che molte di esse derivano dal trasferimento di funzioni già attribuite al Ministero per lo sviluppo economico, al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e all'Agenzia per l'Italia digitale.

È stata quindi prevista l'istituzione, presso l'Agenzia, di un Comitato tecnico-scientifico, la cui composizione e organizzazione saranno disciplinate nell'ambito del regolamento di cui all'art. 7, comma 1-bis, per la partecipazione al quale non sono previsti gettoni di presenza, compensi o rimborsi spese.

I costi relativi al funzionamento dell'Agenzia sono riepilogati in tabella 1.

Per il 2021 è stato previsto uno stanziamento iniziale di 2 M€ per consentire le attività di avvio operativo dell'Agenzia nel corso dell'ultimo trimestre del 2021. Tale somma sarà utilizzata per coprire le spese relative agli emolumenti di un primo contingente di personale dell'Agenzia e di consulenti a contratto, oltre a coprire costi per trasferte, avvio dei servizi informatici, del supporto legale ed Amministrativo ed ogni altra attività funzionale alla partenza della nuova struttura.

Con specifico riferimento, infine, alle modificazioni intervenute in corso di conversione, in merito ai profili di quantificazione, per quelle che non sono di mero carattere ordinamentale e organizzatorio, si evidenzia che si provvederà nei limiti delle risorse finanziarie assegnate all'Agenzia.



Tabella 1: costi di funzionamento.

TOTALE COSTI GESTIONE OPERATIVA		2021		2022		2023		2024
Servizi informatici	€	500.000,00	€	14.000.000,00	€	16.000.000,00	€	16.000.000,00
Servizi professionali	€	500.000,00	€	4.000.000,00	€	5.000.000,00	€	5.000.000,00
Spese per il personale (tempo determinato e indet.)	€	200.000,00	€	20.000.000,00	€	42.000.000,00	€	58.000.000,00
Spese di funzionamento operativo	€	800.000,00	€	3.000.000,00	€	7.000.000,00	€	5.000.000,00
Totale	€	2.000.000,00	Έ	41.000.000,00	€	70.000.000,00	€	84.000.000,00

TOTALE COSTI GESTIONE OPERATIVA		2025		2026		2027
Servizi informatici	€	16.000.000,00	€	16.000.000,00	€	16.000.000,00
Servizi professionali	€	5.000.000,00	€	5.000.000,00	€	5.000.000,00
Spese per il personale (tempo determinato e indet.)	w	74.000.000,00	w	83.000.000,00	€	95.000.000,00
Spese di funzionamento operativo	€	5.000.000,00	w	6.000.000,00	€	6.000.000,00
Totale	€	100.000.000,00	€	110.000.000,00	€	122.000.000,00

#### Articoli da 8 a 10

Le disposizioni, introducendo in via permanente presso l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale il nuovo Nucleo per la cybersicurezza, compiono un ulteriore passo verso la ridefinizione dell'assetto dell'Architettura nazionale per la cybersicurezza, andando a inquadrare nel nuovo assetto istituzionale le funzioni già attribuite al Nucleo per la sicurezza cibernetica dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri recante indirizzi per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionali, adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 febbraio 2017.

L'Agenzia, analogamente a quanto finora garantito dal DIS, assicurerà il supporto tecnico e organizzativo alle attività del Nucleo, nell'ambito delle risorse finanziarie umane e strumentali assegnate dal presente decreto, utilizzando personale che resterà comunque adibito anche allo svolgimento di altre funzioni ordinarie.

Per la partecipazione al Nucleo non sono previsti gettoni di presenza, compensi o rimborsi spese. La disposizione, pertanto, non introduce nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con specifico riferimento alle modificazioni intervenute in corso di conversione, si evidenzia che si tratta di interventi di carattere ordinamentale e organizzatorio che non introducono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

### Articolo 11

Al comma 2 viene previsto che con legge di bilancio è determinato lo stanziamento annuale da assegnare all'Agenzia da iscrivere sul capitolo di cui all'articolo 18, comma 1. Per la definizione del predetto stanziamento, compatibilmente con i saldi di finanza pubblica, occorre fare riferimento alle determinazioni del Presidente del Consiglio dei ministri, previamente comunicate al COPASIR.

Sono, poi, dettagliate le entrate dell'Agenzia, che saranno costituite da:

- a) dotazioni finanziarie e contributi ordinari assegnati all'Agenzia;
- b) corrispettivi per i servizi prestati a soggetti pubblici o privati;
- c) proventi derivanti dallo sfruttamento della proprietà industriale, dei prodotti dell'ingegno e delle invenzioni dell'Agenzia;
- d) altri proventi patrimoniali e di gestione;
- e) contribuiti dell'Unione europea o di organismi internazionali, anche a seguito della partecipazione a specifici bandi, progetti e programmi di collaborazione;
- f) proventi delle sanzioni ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo NIS, dal decreto-legge perimetro e dal decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e relative disposizioni attuative;



g) ogni altra eventuale entrata.

La disposizione prevede, altresì, le modalità di adozione del regolamento di contabilità dell'Agenzia, nonché del regolamento che, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e alle norme in materia di contratti pubblici, previo parere del COPASIR e sentito il CIC, definisce le procedure per la stipula di contratti di appalti di lavori e forniture di beni e servizi, per le attività dell'Agenzia finalizzate alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico, ferma restando la disciplina di cui all'articolo 162 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (c.d. codice degli appalti pubblici).

Con specifico riferimento alle modificazioni intervenute in corso di conversione, si evidenzia che si tratta di interventi di carattere ordinamentale e organizzatorio che non introducono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

### Articolo 12

Le disposizioni stabiliscono che con apposito regolamento verrà dettata, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge e nel rispetto dei criteri di cui al presente decreto, la disciplina del contingente di personale addetto all'Agenzia, tenuto conto delle funzioni volte alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico attribuite all'Agenzia. Sarà previsto per il personale dell'Agenzia un trattamento economico pari a quello in godimento da parte dei dipendenti della Banca d'Italia, sulla scorta della equiparabilità delle funzioni svolte e del livello di responsabilità rivestito. La norma precisa che la predetta equiparazione, sia con riferimento al trattamento economico in servizio che previdenziale, produce effetti avendo riguardo alle anzianità di servizio maturate a seguito dell'inquadramento nei ruoli dell'Agenzia.

Il regolamento determinerà, nell'ambito delle risorse finanziarie destinate all'Agenzia ai sensi dell'articolo 18, comma 1, in particolare:

- a) l'istituzione di un ruolo del personale e la disciplina generale del rapporto d'impiego alle dipendenze dell'Agenzia;
- b) la possibilità di procedere, oltre che ad assunzioni a tempo indeterminato attraverso modalità concorsuali, ad assunzioni a tempo determinato, con contratti di diritto privato;
- c) la possibilità di avvalersi, nei limiti delle disponibilità finanziarie dell'Agenzia, di un contingente di esperti, non superiore a cinquanta unità. Il regolamento, disciplinerà le modalità di formazione del contingente e il compenso spettante per ciascuna professionalità;

In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, il numero di posti previsti dalla pianta organica dell'Agenzia è individuato nella misura complessiva di trecento unità. Il regolamento individua quali delle disposizioni ivi contenute possono essere oggetto di revisione per effetto della negoziazione con le rappresentanze del personale.

È, infine, previsto un incremento della dotazione organica, con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati sentito il CIC, in relazione alle attività e competenze trasferite all'Agenzia, nei limiti delle risorse finanziarie ad essa destinate ai sensi dell'articolo 18, comma 1.

Con specifico riferimento alle modificazioni intervenute in corso di conversione, si evidenzia che si tratta di interventi di carattere ordinamentale e organizzatorio che non introducono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



# Articolo 13

Vengono dettate disposizioni in materia di trattamento dei dati personali da parte dell'Agenzia, con particolare riferimento ai trattamenti svolti per finalità di sicurezza nazionale in applicazione del presente decreto.

### Articolo 14

Vengono dettate disposizioni in materia di controllo da parte del Parlamento sull'attività svolta dall'Agenzia in materia di cybersicurezza nazionale. Nello specifico, è prevista la presentazione di due relazioni, una al Parlamento e l'altra al COPASIR, sull'attività svolta dall'Agenzia nell'anno precedente, rispettivamente, in materia di cybersicurezza nazionale e negli ambiti concernenti la tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico relativamente ai profili di competenza del Comitato.

Per l'assolvimento di tale obbligo informativo, l'Agenzia provvederà nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali assegnate dal presente decreto. Con specifico riferimento alle modificazioni intervenute in corso di conversione, si evidenzia che si tratta di interventi di carattere ordinamentale che non introducono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

### Articolo 15

Le disposizioni recano le opportune modificazioni al decreto legislativo n. 65 del 2018 (recepimento della c.d. "direttiva NIS") conseguenti al passaggio all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale delle funzioni attualmente attribuite ad altri enti e amministrazioni. Gli oneri derivanti dall'attuazione delle funzioni di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo n. 65 del 2018, che vengono attribuite all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, troveranno copertura secondo quanto disposto dall'articolo 22 del medesimo decreto legislativo.

Con specifico riferimento alle modificazioni intervenute in corso di conversione, si evidenzia che si tratta di interventi di carattere ordinamentale che non introducono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

### Articolo 16

Vengono recate altre modificazioni conseguenti al nuovo assetto dell'Architettura nazionale di cybersicurezza. In particolare, vengono introdotte le modificazioni conseguenti al passaggio all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale di tutte le competenze del DIS e del MiSE relative al decreto-legge "Perimetro" (D.L. n. 105/2019) e, in particolare, di quelle relative al CVCN, nonché di quelle di AgID.

Con specifico riferimento alle modificazioni intervenute in corso di conversione, si evidenzia che si tratta di interventi di carattere ordinamentale e organizzatorio che non introducono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

### Articolo 17

Vengono recate disposizioni transitorie e finali. In particolare, viene prevista la possibilità di fare ricorso da parte dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale all'ausilio dell'organo centrale del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 per lo svolgimento delle funzioni ispettive attribuite all'Agenzia stessa, nonché per quelle relative all'attuazione e al controllo dell'esecuzione dei provvedimenti assunti da parte del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge perimetro.



È, poi, stabilito che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di natura non regolamentare, sono definiti i termini e le modalità:

- a) per assicurare la prima operatività dell'Agenzia, mediante l'individuazione di appositi spazi, in via transitoria e per un massimo di ventiquattro mesi, secondo opportune intese con le amministrazioni interessate, per l'attuazione delle disposizioni stabilite dal decreto;
- b) per il trasferimento, mediante opportune intese con le amministrazioni interessate, nel rispetto delle specifiche norme riguardanti l'organizzazione e il funzionamento, delle funzioni di cui all'articolo 7, nonché per il trasferimento dei beni strumentali e della documentazione, anche di natura classificata, per l'attuazione delle disposizioni del presente decreto e la corrispondente riduzione di risorse finanziarie da parte delle amministrazioni cedenti.

Al comma 5-bis, introdotto in sede di conversione, è poi previsto che, fino alla scadenza dei termini indicati nei decreti di cui al comma 5, alinea, relativamente alle intese di cui allo stesso comma 5, lett. b), la gestione delle risorse finanziarie relative alle funzioni trasferite, ivi compresa quella dei residui passivi e perenti, sia esercitata dalle amministrazioni cedenti. Infine, è stato previsto che, a decorrere dalla data di scadenza dei predetti termini, siano trasferiti in capo all'Agenzia i rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle funzioni trasferite.

Sempre al fine di assicurare la prima operatività dell'Agenzia, al comma 7, è previsto che, dalla data di nomina del direttore generale dell'Agenzia, e fino all'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 11, commi 3 e 4, il direttore generale dell'Agenzia identifichi e assuma gli impegni di spesa, che verranno liquidati a cura del DIS, nell'ambito delle risorse che verranno appositamente destinate all'Agenzia. Al fine di assicurare il controllo sull'attività contabile e finanziaria dell'Agenzia durante il periodo di avvio delle attività e nelle more dell'adozione dei richiamati regolamenti, è quindi disposto che, entro 90 giorni dall'approvazione dei medesimi regolamenti, delle spese effettuate ai sensi del comma 7, il Presidente del Consiglio dei ministri ne dia informazione al COPASIR.

Vengono poi previste disposizioni in materia di personale, con particolare riferimento alla fase di prima applicazione del presente decreto e di avvio dell'attività dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, i cui oneri trovano copertura secondo quanto illustrato in tabella 1.

Viene **quindi** previsto che l'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 1 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

Infine, ai commi 10-bis e 10-ter, introdotti in sede di conversione, vengono previsti, rispettivamente, i termini per la predisposizione, in sede di prima applicazione, della relazione di cui all'articolo 14, comma 1, e di una relazione sullo stato di attuazione del presente decreto, nonché i termini entro i quali le Commissioni parlamentari competenti per materia e il COPASIR debbano rendere i pareri previsti dal presente decreto.

Trattandosi di disposizioni di carattere ordinamentale e organizzatorio, non introducono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, rispetto a quelli già descritti in relazione all'articolo 12. Con specifico riferimento, poi, alle modificazioni intervenute in corso di conversione, in merito ai profili di quantificazione, per quelle che non sono di mero carattere ordinamentale e organizzatorio, si evidenzia che si provvederà nei limiti delle risorse finanziarie assegnate all'Agenzia.

### Articolo 18

La disposizione, al comma 1, prevede che per l'attuazione degli articoli da 5 a 7 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito capitolo con una dotazione di 2.000.000 di euro per l'anno 2021, 41.000.000 di euro per l'anno 2022, 70.000.000 di euro per l'anno 2023, 84.000.000



di euro per l'anno 2024, 100.000.000 di euro per l'anno 2025, 110.000.000 di euro per l'anno 2026 e 122.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Al comma 3 è previsto che le risorse iscritte a legislazione vigente sui bilanci delle amministrazioni interessate, correlate alle funzioni ridefinite ai sensi del presente decreto a decorrere dall'entrata in servizio dell'Agenzia di cui all'articolo 5, sono accertate, anche in conto residui, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri responsabili, e portate ad incremento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva rassegnazione in spesa.

Il comma 4 prevede le modalità di rassegnazione a favore dell'Agenzia dei proventi di cui all'articolo 11, comma 2.

Infine, il comma 5 prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, anche in conto residui, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.

### Articolo 19

La disposizione disciplina l'entrata in vigore del presente decreto.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo**  $\boxtimes$  negativo  $\square$ 

02/08/2021 Il Ragioniere Generale dello Stato Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta* 

Brops Moute off

